

**FORME E ITINERARI DEL DIRITTO**

Diretta da O. Diliberto, F. Fasolino, A. Lovato, F. Lucrezi

---

**Giovanbattista Greco**

# Follia, processo e responsabilità nella *Pro Sexto Roscio Amerino*



**G. Giappichelli Editore**

## PREMESSA

Le riflessioni svolte in questo saggio monografico hanno visto la luce in un periodo dai contorni assolutamente inediti per quanti, come chi scrive, hanno avuto il privilegio di non dover vivere sulla propria pelle l'immane sofferenza di una guerra.

Non diversamente da un conflitto bellico, l'epidemia globale causata dal virus Covid 19 ha generato lutti, divisioni, isolamento, sconforto, paura per l'avvenire. Si tratta di sentimenti forti, talvolta irresistibili, ma che necessitano di essere raffreddati e tenuti a freno con la ragione non diversamente da quelli di cui sono popolate le pagine dell'orazione difensiva pronunciata da Cicerone in difesa di Sesto Roscio di Ameria.

In una simile prospettiva, lo studio richiesto per appropiarsi il tema si è rivelato un farmaco provvidenziale per attraversare questo tempo.

Devo profonda riconoscenza al Prof. Francesco Fasolino, mio Maestro, sempre prodigo di consigli perché le mie riflessioni non tradiscano mai il piano della concretezza a cui guarda il fenomeno giudico.

La scelta di orientare le ricerche verso un campo tanto ricco di spunti, quale quello dei rapporti tra follia e diritti antichi, è stata propiziata dal Prof. Francesco Lucrezi, a cui non posso che rivolgere un ringraziamento anche per gli ulteriori suggerimenti ricevuti.

Indicazioni e sprone costante mi provengono anche

dal Prof. Maurizio d'Orta, a cui sono più che debitore di menzione.

Sono sinceramente grato agli Illustri Direttori della Collana 'Forme e itinerari del diritto' per avervi accolto questo mio scritto.

Il Prof. Giunio Rizzelli, tra i più profondi conoscitori dell'argomento trattato in queste pagine, ha generosamente assunto in lettura la prima stesura del presente lavoro, restituendomi preziose indicazioni di metodo e contenuto.

I limiti e le imprecisioni che dovessero riscontrarsi nell'esposizione, ovviamente, non potranno che attribuirsi all'autore.

Nocera Superiore, 20 maggio 2021

Giovanbattista Greco

## Capitolo I

# FOLLIA E DIRITTO ROMANO: ORIZZONTI DI RICERCA



Sommario: 1. La follia nella storiografia giusromanistica. – 2. Oggetto e scopo del presente lavoro.

## 1. La follia nella storiografia giusromanistica

Il presente volume intende fornire un contributo al dibattito sulle modalità attraverso cui l'esperienza giuridica romana ebbe a relazionarsi con la malattia mentale.

La tematica è oggetto di interesse risalente. Il richiamo ad alcune tra le maggiori elaborazioni formulate in argomento potrà quindi fungere da utile premessa alla definizione delle prospettive dello studio che si andrà a svolgere.

La letteratura dedicata al tema appare segnata dalla comune esigenza di dare ordine e concretezza al panorama delle affezioni conosciute, allo scopo di individuare l'ambito di applicazione di norme e prescrizioni con il più ristretto margine di approssimazione.

Una prima compiuta trattazione può farsi risalire alla fine del XIX secolo e si deve all'opera di Charles-Adrien Audibert.

I principali apporti ascrivibili allo studioso riguardano la distinzione tra le figure del *furor* e della *dementia*. Audibert si mostra contrario all'opinione secondo cui il discrimine tra le due affezioni andasse individuato nel grado di stabilità dei sintomi, per cui il primo sarebbe consistito in un'alterazione mentale accompagnata da stati di agitazione, suscettibile di conoscere momenti di regresso, mentre la seconda avrebbe comportato la perdita delle fa-

coltà mentali in modo permanente. Per Audibert, il *demens* si sarebbe dovuto più correttamente considerare un monomane, capace di riacquisire lucidità quando l'idea fissa che lo perseguitava gli avesse concesso tregua. L'equiparazione del trattamento giuridico del demente e del *furiosus* non sarebbe stata originaria ma sarebbe dipesa dall'influsso della filosofia stoica e dai progressi della medicina, spiegandosi in questo modo la ragione per cui, in alcune fonti, le due alterazioni mentali avessero preso ad essere menzionate in modo indistinto<sup>1</sup>.

All'intensità dell'affezione psichica ha dato rilievo, quale criterio discretivo, anche Antonio Guarino, a partire dagli anni Quaranta del secolo scorso. Il Maestro napoletano è tornato in più occasioni sull'argomento: a suo parere, il *furiosus* doveva reputarsi vittima di una infermità più radicata e grave della *dementia*, con manifestazioni che risultavano tanto eclatanti da non rendere necessaria la predisposizione di apposite procedure di accertamento. Chi versasse in una simile condizione sarebbe stato privo di soggettività giuridica e destinato a soggiacere, per volontà dei decemviri, alla *potestas* piena ed assoluta degli *adgnati gentilesque*<sup>2</sup>.

Circa quattro decenni più tardi, all'esito di una ricognizione delle occorrenze del lemma '*furor*' in seno al *Corpus Iuris Civilis*, Enzo Nardi è pervenuto alla conclusione per cui il sostantivo, pur finendo per essere confuso con '*dementia*', designasse la forma più risalente e violenta

---

<sup>1</sup> A. AUDIBERT, *Études sur l'histoire du droit romain*, I. *La folie et la prodigalité*, Parigi, 1892, *passim*.

<sup>2</sup> A. GUARINO, '*Furiosus*' e '*prodigus*' nelle '*XII tabulae*', in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, 3, 1948-1949, 194 ss. Sempre in tema, cfr. ID., '*Ast ei custos nec escit*', in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 10, 1944, 374 ss.; ID., *Variazioni sul tema di Malleolo*, in *Labeo*, 35, 1989, 79 ss.

di malattia mentale che il diritto romano avesse preso in considerazione<sup>3</sup>.

In quel medesimo frangente temporale, Oliviero Diliberto, approfondendo il tema della *cura furiosi*, ha reputato che ne fosse destinatario qualunque tipo di malato mentale grave ed evidente, anche se potesse ritenersi in grado di rinsavire. Ha tuttavia rifiutato l'idea che la nomina di un curatore degradasse l'assistito a 'morto civile', dal momento che la *potestas* sul folle riservata dalle Dodici Tavole agli *adgnati* non avrebbe contemplato né uno *ius vitae ac necis* sul malato, né tantomeno la facoltà di alienarne liberamente il patrimonio<sup>4</sup>.

Carlo Lanza, al principio degli anni Novanta, ha ipotizzato che la menomazione discendente dal *furor* si palesasse nell'assenza di facoltà mentali più che in atteggiamenti violenti. Ha quindi ritenuto che dovesse ascriversi all'intervento dei giuristi romani lo slittamento semantico di quel lemma dal campo di estrinsecazione evidente della follia a quello dell'inadeguatezza intellettuale e sociale di chi ne fosse interessato<sup>5</sup>.

In una monografia di poco successiva, Ferdinando Zuccotti si è occupato di approfondire l'equiparazione dell'eretico al folle nel contesto della persecuzione religiosa di epoca cristiana. Ricostruendo la posizione assunta dalla società romana e dal diritto rispetto alla malattia mentale, ha rilevato come, a partire dalle origini e fino all'età repubblicana, la follia sarebbe stata prevalentemente ritenuta una punizione divina, a cui porre rimedio attraverso

---

<sup>3</sup> E. NARDI, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano, 1983, *passim*.

<sup>4</sup> O. DILIBERTO, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli, 1984, *passim*.

<sup>5</sup> C. LANZA, *Ricerche sul 'furiosus' in diritto romano*, I, Roma, 1990, *passim*.

pratiche di contenuto tendenzialmente espiatorio. Il *furiosus*, socialmente emarginato e ritenuto oggetto di contaminazione sul piano religioso, sarebbe stato escluso anche dalla partecipazione alla vita giuridica. Con Cicerone si sarebbe registrata una progressiva emancipazione della follia dall'ambito sacrale e il tema dell'alienazione mentale, per l'influenza della filosofia e della medicina greca, avrebbe conosciuto plurime chiavi di interpretazione, insuscettibili di essere portate a sintesi unitaria. La frammentazione delle prospettive da cui sarebbe stato possibile approcciare il problema avrebbe indotto ad atteggiamenti di maggiore tolleranza verso coloro che ne erano interessati. Nel corso della tarda antichità, la legislazione promulgata dagli imperatori cristiani avrebbe segnato un'inversione di tendenza. L'associazione della malattia psichica alla possessione demoniaca ne avrebbe fatto individuare la causa nella vita sregolata e peccaminosa del folle che, avendo facilitato l'opera del maligno sulla propria persona con le sue intemperanze, andava reputato, in ultima analisi, colpevole del proprio stato<sup>6</sup>.

Maggiormente prossima al presente lavoro, sul piano cronologico, è la ricostruzione dei modelli culturali di follia suscettibili di ispirare la riflessione della giurisprudenza romana operata da Giunio Rizzelli<sup>7</sup>.

L'indagine, condotta valorizzando il contenuto di talune *declamationes* latine, ha segnalato come l'accusa di *dementia* mossa da un figlio contro il *pater* costituisca un tema ricorrente nelle esercitazioni retoriche. L'incapacità di ragionare imputata all'ascendente non sarebbe conness-

---

<sup>6</sup> F. ZUCCOTTI, *'Furor haereticorum'*. *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano, 1992, *passim*.

<sup>7</sup> G. RIZZELLI, *Modelli di 'follia' nella cultura dei giuristi romani*, Lecce, 2014, *passim*.

sa all'insorgere di malattie organiche ma a scelte comportamentali in contrasto con l'etica del tempo, come quelle di abbandonarsi alla lussuria, rifiutare il perdono ad un *filius* per le mancanze commesse o averne voluto la morte.

Un recentissimo lavoro monografico di Aglaia McClintock è ritornato sui problemi di qualificazione posti all'attenzione del giurista dalla malattia mentale con il proposito di guardare ad essi secondo una prospettiva 'emica', atta a ricostruire i fenomeni del passato impiegando concetti il più vicini possibile all'esperienza di coloro che ne erano protagonisti.

Guardando al lessico della follia nel suo complesso, la studiosa ha ravvisato l'esistenza di un iniziale divario tra la lingua dei giuristi da una parte e quella di medici, poeti, oratori e scrittori dall'altra. Una distanza siffatta sarebbe divenuta meno significativa soltanto a partire dalla tarda repubblica, quando anche i laici del diritto avrebbero cominciato ad attingere ai tecnicismi giuridici. Ad assumere rilievo pratico per il *ius* sarebbe stata la distinzione tra le figure del '*furiosus*' e dell'*insanus*', con il primo affetto da una effervescenza transitoria, in grado di colpire qualunque soggetto altimenti reputato sano, il secondo segnato irreparabilmente nella propria integrità psicofisica<sup>8</sup>.

## 2. Oggetto e scopo del presente lavoro

Il presente lavoro si propone di sondare profili del rapporto tra diritto e infermità di mente in parte alternativi rispetto a quelli affrontati dalla produzione bibliografica a cui si è fatta menzione.

---

<sup>8</sup> A. MCCLINTOCK, *Contributi allo studio della follia in diritto romano*, I, Napoli, 2020, *passim*.

L'intenzione è quella di approfondire i richiami alla patologia mentale contenuti nella *Pro Sexto Roscio Amerino* non soltanto per definirne la portata ma anche per indagare come e a quale scopo la tematica poteva trovarsi veicolata nel processo criminale romano.

L'indagine, lontana dal voler esaurire tutti gli interrogativi suscitati dai rapporti che la follia ebbe con il diritto, mira a consegnare un esempio di come il tema poteva entrare in relazione con gli accertamenti svolti ai fini di giustizia durante l'ultimo scorcio dell'età repubblicana.

L'epoca di riferimento non è casuale, trattandosi di un momento chiave per la considerazione della malattia mentale a Roma, in cui filosofia e medicina si relazionano in maniera serrata, come la letteratura in argomento ha inteso costantemente segnalare<sup>9</sup>.

Il particolare punto di vista prescelto, senza tralasciare i problemi di inquadramento che investono la materia, intende valorizzare la prospettiva dinamica offerta dal processo, quale luogo in cui il diritto vive per il tramite di coloro che contribuiscono a darvi concreta attuazione.

La distanza che separa il tempo presente da quello a cui fanno riferimento i risultati che si andranno ad illustrare richiede che le nozioni coinvolte nel discorso siano il più possibile contestualizzate.

Il discrimine esistente tra un sistema giuridico aperto a base giurisprudenziale, quale sostanzialmente si ebbe per lungo tempo a Roma antica, e quello presente risulta particolarmente significativo. Nel primo, è principalmente la riflessione dei giuristi a determinare la scala dei valori rispetto alla quale vanno comparate e riscontrate le istanze

---

<sup>9</sup> Cfr., ad es., J. PIGEAUD, *La maladie de l'âme: étude sur la relation de l'âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique*, Paris, 1981; F. STOK, *Follia e malattie mentali nella medicina di età romana*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II, 37.3, 1996, 2282 ss., in part. 2341 ss.

di giustizia e il bisogno di pena: le soluzioni suggerite valgono in ragione dell'autorevolezza di chi le esprime e del loro grado di efficacia e persuasività<sup>10</sup>. Nel secondo, il

---

<sup>10</sup> Il ruolo della giurisprudenza romana nella costruzione del diritto e della cultura giuridica sono stati indagati in un numero sconfinato di manuali e studi, dei quali ci si limita a menzionare, per uno sguardo generale alla tematica: C. FERRINI, *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana*, Milano, 1885; L. CECI, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, Torino, 1892; F. SENN, *Les origines de la notion de jurisprudence*, Paris, 1926; F. STELLA-MARANCA, *Intorno alla definizione della giurisprudenza*, in *Historia*, 8, 1934, 640 ss.; G. LA PIRA, *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. L'arte sistematrice*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, 42, 1934, 326 ss.; ID., *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana: Il metodo*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 1, 1935, 2, 319 ss.; ID., *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. Il concetto di scienza e gli strumenti della costruzione scientifica*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, 44, 1936-1937, 131 ss.; G. SCHERILLO, *Note critiche su opere della giurisprudenza romana*, in *Iura*, 1, 1950, 180 ss.; A. DELL'ORO, *I 'libri de officio' nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960; G. PUGLIESE, *L'autonomia del diritto rispetto agli altri fenomeni e valori sociali nella giurisprudenza romana*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, Atti del primo Congresso Internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze, 1966, 161 ss.; R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966; F. SCHULZ, P. DE FRANCISCI, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, 1968; G. LA PIRA, *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana*, Firenze, 1972; G. GROSSO, *La concretezza della giurisprudenza romana*, in *Index*, 5, 1974, 15 ss.; C.A. CANNATA, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea. I. La giurisprudenza romana e il passaggio dall'antichità al medioevo*, Torino, 1976; M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, 80, 1977, 195 ss.; F. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della Repubblica*, Napoli, 1978; L. VACCA, *Considerazioni sull'aequitas' come elemento del metodo della giurisprudenza romana*, Milano, 1978; S. TONDO, *Note esegetiche sulla giurisprudenza romana*, in *Iura*, 30, 1979, 44 ss.; M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1982;

principio di separazione dei poteri, unitamente all'opera-

---

F. D'IPPOLITO, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*, Roma-Bari, 1986; ID., *Sulla giurisprudenza medio repubblicana*, Napoli, 1988; L. DE GIOVANNI, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli, 1989; M. D'ORTA, *La giurisprudenza tra Repubblica e Principato. Primi studi su C. Trebazio Testa*, Napoli, 1990; F. SINI, 'A quibus iura civibus praescribentur'. *Ricerche sui giuristi del III secolo a.C.*, Torino, 1995; V. SCARANO USSANI, *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino, 1997; P. FREZZA, 'Responso' e 'Quaestiones'. *Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in ID., *Scritti*, III, Roma, 2000, 351 ss.; R. ASTOLFI, *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova, 2001; D. NÖRR, *Pomponio o 'della intelligenza storica dei giuristi romani'*. Con una nota di lettura di A. Schiavone, a cura di M.A. Fino ed E. Stolfi, in *Rivista di Diritto Romano*, 2, 2002, 1 ss.; G. MELILLO, *La giurisprudenza romana tra le sistematiche e la riflessione economica*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 71, 2005, 565 ss.; A. CENDERELLI, B. BISCOTTI, *Produzione e scienza del diritto: storia di un metodo*, Torino, 2005; V. MAROTTA, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d.C.*, in *Studi storici*, 2007, 4, 927 ss.; L. GAROFALO, *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*, Padova, 2008; M. BRETONI, 'Ius controversum' nella giurisprudenza classica, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Mem.*, s. IX, vol. XXIII/3, 2008, 755 ss.; A. SCHIAVONE, *Il giurista*, in A. GIARDINA (a cura di), *L'uomo romano*, Bari, 2009, 81 ss.; M. BRUTTI, *Gaio e lo 'ius controversum'*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo*, 55, 2010, 75 ss.; L. FRANCHINI, *La nozione di 'laicità' nella giurisprudenza romana*, in *Rivista di Diritto Romano*, 10, 2010, 31 ss.; R. QUADRATO, 'Gaius dixit'. *La voce di un giurista di frontiera*, Bari, 2010; F. CASAVOLA, *Guristi adrianei*, Roma, 2011; E. STOLFI, 'Dissensiones prudentium', *dispute di scuola e interventi imperiali*, in E. STOLFI, V. MAROTTA (a cura di), *'Ius controversum' e processo fra tarda repubblica ed età dei severi (Atti del convegno, 21-23 ottobre 2010)*, Roma, 2012, 287 ss.; C.A. CANNATA, *Qualche considerazione sull'ambiente della giurisprudenza romana al tempo delle due scuole*, in ID., *Scritti scelti di diritto romano*, II, Torino, 2012, 401 ss.; ID., 'Iura condere'. *Il problema della certezza del diritto fra tradizione giurisprudenziale e 'auctoritas principis'*, in ID., *Scritti scelti di diritto romano*, II, cit., 507 ss.; E. STOLFI, *I casi e la 'regula': una dialettica inces-*

tività degli assiomi *'nullum crimen sine lege'*, *'nulla poena sine lege'*, assegna alla legge dello Stato la regolamentazione del delicato profilo della repressione dei comportamenti devianti, con le sue deroghe ed eccezioni. Se non può escludersi, in astratto, che tanto il giureconsulto quanto il membro dell'assemblea legislativa siano in grado di interpretare al meglio le istanze provenienti dalla propria comunità di riferimento e tradurle in norma giuridica, i processi per mezzo dei quali avviene questa mediazione difficilmente possono dirsi comparabili con riferimento ad una materia, quale quella criminale, fortemente ideologizzata<sup>11</sup>.

Vi è poi da tenere in conto che lo strumentario di cui si serve la psichiatria forense comprende, accanto a nozioni e teorie di ispirazione talora assai risalente, contenuti che sono stati oggetto di formulazione solo a partire dal XVIII secolo, quindi assai dopo il tramonto dell'esperienza romana antica. Tracciare il profilo di fatti e personaggi pro-

---

sante, in L. VACCA (a cura di), *Casistica e giurisprudenza, Convegno ARISTEC, Roma, 22-23 febbraio 2013*, Napoli, 2014, 1 ss.; R. D'ALESSIO, *Note su Gellio, diritto e giurisprudenza*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, 27, 2014, 447 ss.; L. KOFANOV, *Il ruolo dei 'responsa' dei giuristi nella 'disputatio forensis'*, in L. VACCA (a cura di), *Casistica e giurisprudenza*, cit., 73 ss.; A. PALMA, *Lo 'ius controversum' quale espressione dell'artificialità del diritto*, in L. GAROFALO (a cura di), *Celso teorico del diritto*, Napoli, 2016, 167 ss.; A. BOTTIGLIERI, *'Maximi viri'. Sulla 'scientia iuris' tra il IV e il I sec. a.C.*, Torino, 2017; A. ARNESE, *La 'similitudo' nelle Institutiones di Gaio*, Bari, 2017; A. SCHIAVONE, *'Ius'. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2017; J.-L. FERRARI, A. SCHIAVONE, E. STOLFI, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma, 2018; E. STOLFI, *Ancora su argomentazioni e tecniche espositive dei giuristi romani. A proposito della 'similitudo' in Gaio*, in *Legal Roots*, 7, 2018, 367 ss.

<sup>11</sup> Sull'inestricabilità dei rapporti tra crimine e follia, anche in chiave ideologica, v., di recente, M. AMABILE, *'Captis mentibus' (Liv. 8.18). Alle origini della repressione penale senatoria*, in *Iura & Legal Systems*, 2018, B(2), 22 ss.

pri di un passato lontano impiegando schemi relativamente recenti, per quanto questi possano essere fortemente debitori di intuizioni remote, potrebbe quindi condurre a risultati incongrui e scarsamente rappresentativi.

La necessità che si adottino stringenti precauzioni quando ci si accosti al tema della follia nell'antichità non deve però tradursi nell'idea che ogni richiamo al passato sia privo di interesse per i contemporanei, come suggerirebbe l'adesione incondizionata alla nota opinione di Foucault per cui, tra il XVII e il XVIII secolo, si sarebbe registrata una vera e propria inversione di tendenza nella considerazione riservata all'argomento sul piano sociale e giuridico.

Nell'ottica dello studioso francese, l'affermazione del razionalismo avrebbe segnato il venir meno tanto della dignità quanto della benevola considerazione tradizionalmente accordate all'anomalia mentale e quest'ultima, vittima del primato della ragione, avrebbe finito per essere iscritta a pieno titolo nel novero delle malattie, alimentando una frattura tra la costruzione tecnico-giuridica e la connotazione culturale che le erano riservate<sup>12</sup>.

Come altri ha già avuto modo di osservare, contrapporre la visione della follia coltivata dagli antichi a quella dei moderni comporta l'assunzione di una posizione di eccessiva rigidità sul piano diacronico e concettuale trascurando, nel passaggio tra le epoche, la ricorrenza di corrispondenze di natura medico-scientifica e significativi indizi di continuità storica, ancor più marcati a partire dai primi secoli dell'era cristiana<sup>13</sup>.

Ecco, allora, che studiare i testi antichi può valere a circoscrivere il modo in cui la sensibilità verso il tema del-

---

<sup>12</sup> M. FOUCAULT, *Histoire de la folie à l'âge classique*, Paris, 1961, *passim*.

<sup>13</sup> Cfr. F. ZUCCOTTI, *'Furor haereticorum'*, cit., 12 ss.

la malattia mentale ha trovato espressione in ambito giuridico, perché il modo di approcciarsi a questa particolare infermità, assieme alla considerazione di dettaglio che le fu dedicata, possano fornire anche al lettore odierno validi argomenti di riflessione, in un'ottica di continuità dell'esperienza umana che è ben lontana dal postulare un'acritica omologazione tra fenomeni.